



**Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Economico**

***Organismo Composizione della Crisi***

*Con Competenza territoriale nel circondario del*

**Tribunale**

**di**

**Reggio Calabria**

*Accordo di Composizione Crisi da Sovraindebitamento*

*Proc.: R.G.N. 2/22*

*Debitori:*

*G.D.: Dott. Stefano Cantone*

**Relazione**

**del professionista con funzioni di Gestore della Crisi da sovraindebitamento  
ai sensi dell'art. 12 L. 3/2012.**

**Gestore della Crisi da Sovraindebitamento: Antonino Spanò**

**Dottore Commercialista – Revisore Contabile**

**Studio in Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi 92**

**Tel.: 351/9451627**

## RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI O.C.C.

### Ai sensi dell'art. 12 L. 3/2012

Il sottoscritto dott. Antonino Spanò, quale professionista con funzione di Gestore della Crisi da sovraindebitamento della procedura R.G. N. 3/2021 richiesta da [REDACTED]

[REDACTED] dall'OCC CILSE iscritto al n\* 264 dell'Albo degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 12 della L. 3/2012, in ordine ai consensi espressi ed al raggiungimento della percentuale prevista,

#### espone

- Il Giudice delegato dott. Stefano Cantone, in data **30.05.2022**, stante la richiesta dei debitori volta a conseguire un accordo con i creditori per eventuale omologa dell'accordo, ha fissato l'udienza per il giorno **20/09/2022** alle ore 09.00(All.n.1);
- In data **03.06.2022** in ossequio a quanto disposto dal Sig. Giudice delegato, lo scrivente ha inoltrato a tutti i creditori la comunicazione dell'udienza a giorno 30/03/202 ed ha invitato i creditori a far pervenire entro il **11.07.2022** dichiarazione sottoscritta per il consenso alla proposta, precisando che, il mancato invio della dichiarazione, sarebbe stata intesa come manifestazione di adesione alla proposta e di cui se ne sarebbe tenuto conto per il calcolo della maggioranza ai fini del raggiungimento dell'accordo.
- Il G.D. ha disposto che la proposta ed il decreto di fissazione della data dell'udienza, fossero comunicati a tutti i creditori a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ed ha, altresì, disposto che della proposta e del richiamato decreto, fosse data pubblicità sul sito del Tribunale di Reggio Calabria a cura del nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.);
- Nel corso del termine concesso fino alle ore 24.00 del giorno **11 luglio 2022**, è formalmente pervenuta a mezzo Pec, una manifestazione di voto:

1) In data **08/07/2022** [REDACTED], ha inviato tramite pec il proprio dissenso alla proposta presentata dall'O.C.C. ( All.n.5).

Entro il termine concesso del **11/07/2022**, la percentuale dei voti favorevoli raggiunti sui crediti ammessi al voto ha rappresentato il **92,67%** ed ai creditori, in data **12/07/2022**, è stata inviata la Relazione ex art. 12 comma 1 L. 3/2012 affinché potessero nei 10 giorni successivi far pervenire proprie osservazioni.

**I termini rispettati dal professionista risultano così riepilogati:**

06-06-2022	11/07/2022	14/07/2022		15.09.2022	20.09.2022
comunicazione ai creditori udienza del 20/09/2022 e richiesta di voto	Termine Concesso ai creditori per esprimere il voto 10gg prima udienza	Invio relazione ai creditori con esito voto		Deposito al G.D. Relazione definitiva del professionista	Udienza Per omologa accordo
<b>32 giorni</b>					
	<b>3 giorni</b>				
				<b>5 giorni</b>	
	<b>61 giorni (da giorno 11.07.2022 al 20/09/2022 esclusi giorni festivi)</b>				

I creditori, quindi, hanno avuto in ogni modo 40 giorni per formulare le proprie osservazioni ed hanno avuto la possibilità di espressione di voto entro lunedì 11 Luglio 2022;

Tenendo conto del voto contrario di:

1. **COMPASS BANCA SPA**, pervenuto tramite [REDACTED] in qualità di creditrice dei [REDACTED], della di somma di € 30.317,66 (All.n.3), così come indicato nella pec del 08/07/2022, di cui € 29.587,38 intestati [REDACTED] con percentuale di voto 7,089% e € 730,28 [REDACTED] con voto 0,241%.

Si fa presente che nell'accordo di Composizione della Crisi è stato riportato l'importo di € 1.005,93 in riferimento [REDACTED] come indicato nella mail del 21.06.2021, che si allega di seguito (All.n.4). Pertanto il debito complessivo nei confronti di Compass Banca Spa è di € 30.593,31.

La percentuale dei voti con espressione negativa alla proposta dell'Accordo di Composizione della Crisi proposto rappresenta nella totalità il 92,67 %;

lo scrivente quindi predispose un prospetto che riporta i tempi intercorrenti dalla Comunicazione della data di udienza ai creditori, al termine concesso per l'espressione di voto, alla data di udienza;

### **Concludendo**

Lo scrivente Professionista con funzioni di Gestore della crisi da Sovraindebitamento, in ordine ai voti espressi, riferisce all'Ill.mo Sig. Giudice delegato che nel termine concesso per l'espressione del voto si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto per il 92,67% tenuto anche conto del voto sfavorevole manifestato da Compass Banca S.p.A.

In riferimento alle osservazioni pervenute, precisa:

- Il debitore non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla domanda ad altra procedura riguardante la crisi da sovraindebitamento;

Pertanto, riportandosi a tutto quanto esposto ed illustrato nella Relazione del 29/04/2022 ritiene di aver fornito, sulla base delle indagini esperite, della cartolarizzazione effettuata, delle dichiarazioni rese dal Ricorrente e dell'esito della votazione, ogni elemento utile all'Ill.mo Sig. Giudice Delegato affinché possa valutare l'omologazione dell'accordo nei termini proposti nel Piano come segue.

Si riporta nella tabella seguente la situazione debitoria de [REDACTED]

Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio	% Voto
(Chirografario)	1 - Agenzia delle Entrate- Riscossione	€ 222,19	8,202%	€ 18,22	91,798%	0,053 %
(Privilegiato)	1 - Agenzia delle Entrate- Riscossione	€ 18.625,29	22,924%	€ 4.269,66	77,076%	4,462 %
(Chirografario)	2 - Compass Banca S.p.A.	€ 1.005,93	8,202%	€ 82,51	91,798%	0,241%
(Chirografario)	3 - Agenzia delle Entrate	€ 14.402,06	8,202%	€ 1.181,26	91,798%	3,450%
(Privilegiato)	4 - Agenzia delle Entrate -Riscossione	€ 150.000,14	22,924%	€ 34.386,03	77,076%	35,937%
(Chirografario)	4 - Agenzia delle Entrate -Riscossione	€ 15.404,57	8,202%	€ 1.263,48	91,798%	3,691%
(Privilegiato)	5 - Agenzia delle Entrate	€ 53.474,84	22,925%	€ 12.259,11	77,075%	12,812 %
(Chirografario)	6 - Compass Banca S.p.A.	€ 25.086,43	8,202%	€ 2.057,59	91,798%	6,010 %
(Chirografario)	7- Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. Europa Factor	€ 4.103,00	8,202%	€ 336,53	91,798%	0,983 %
(Chirografario)	8 - Compass Banca S.p.A.	€ 29.587,38	8,202%	€ 2.426,76	91,798%	7,089 %
(Privilegiato)	9 - Hermes Servizi Metropolitan S.r.l	€ 19.613,00	22,924%	€ 4.496,08	77,076%	4,699 %
(Chirografario)	10 - BPER Banca S.P.A.	€ 8.149,00	8,202%	€ 668,38	91,798%	1,952%
(Chirografario)	11 – Europa Factor S.P.A.	€ 36.653,16	8,202%	€ 3.006,29	91,798%	8,781 %
Mutuo chirografario (Chirografario)	12 - MbCredit Solutions S.p.A.	€ 37.605,37	8,202%	€ 3.084,39	91,798%	9,010 %
Sanzioni Contributi (Privilegiato_mobiliare)	13 - INPS	€ 3.289,94	22,924%	€ 754,10	77,076%	0,788%

**ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

(Privilegiato)	14 – Hermes Servizi Metropolitani S.r.l	€ 171,70	22,924%	€ 39,36	77,076%	0,041 %
Spese procedura prededucibili (Privilegiato)	15 - Organismo di Composizione della Crisi- OCC	€ 8.067,25	100,000%	€ 8.067,25	0,000%	0,000%
Spese procedura prededucibili (Privilegiato)	16 - Legale procedura Avv. [REDACTED]	€ 4.022,10	100,000%	€ 4.022,10	0,000%	0,000%
Spese procedura prededucibili (Privilegiato)	17 - Seilex	€ 701,50	100,000%	€ 701,50	0,000%	0,000%
Spese procedura prededucibili (Privilegiato)	18 - Seilex	€ 701,50	100,000%	€ 701,50	0,000%	0,000%
		<b>TOTALE DEBITO RESIDUO (A LORDO DEI PREDEDUCIBILI): € 430.886,35</b>		<b>TOTALE DEBITO STRALCIATO (AL NETTO DEI PREDEDUCIBILI € 70.329,75  TOTALE DEBITO STRALCIATO (A LORDO DEI PREDEDUCIBILI ) € 83.822,10</b>		<b>TOTALE % DI VOTO  100%</b>

Percentuali di voto su massa debitoria di € 417.394,00

segue tabella con percentuali di voto per ciascun creditore)

Creditore	Importo originario	Importo stralciato	% Voto
1 - Agenzia delle Entrate - Riscossione <b>protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it</b> (chirografario)	€ 222,19	€ 18,22	0,053 %
1 - Agenzia delle Entrate – Riscossione <b>protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it</b> (privilegiato)	€ 18.625,29	€ 4.269,66	4,462 %
2 - Compass Banca Spa <b>compass@pec.comapassonline.it</b> (chirografario)	€ 1.005,93	€ 82,51	0,241%
3- Agenzia delle Entrate <b>dp.ReggioCalabria@pce.agenziaentrate.it</b> (chirografario)	€ 14.402,06	€ 1.181,26	3,450%
4 - Agenzia delle Entrate - Riscossione <b>protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it</b> (privilegiato)	€ 150.000,14	€ 34.386,03	35,937%
4 - Agenzia delle Entrate - Riscossione <b>protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it</b> (chirografario)	€ 15.404,57	€ 1.263,48	3,691%
5 - Agenzia delle Entrate <b>dp.ReggioCalabria@pce.agenziaentrate.it</b> (chirografario)	€ 53.474,84	€ 12.259,11	12,812%
6 - Compass Banca Spa <b>compass@pec.comapassonline.it</b> (chirografario)	€ 25.086,43	€ 2.057,59	6,010%
7 - Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. <b>Info@pec.intesasanpaolo.com</b> (chirografario)	€ 4.103,00	€ 336,53	0,983%
8 - Compass Banca Spa <b>compass@pec.comapassonline.it</b> (chirografario)	€ 29.587,38	€ 2.426,76	7,089%
9 - Hermes Servizi Metropolitan S.r.l.	€ 19.613,00	€ 4.496,08	4,699%

**ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

contezioso.tributi@pec.reggiocal.it (privilegiato)			
10 - BPER BANCA S.P.A. bper@pec.gruppobper.it (chirografario)	€ 8.149,00	€ 668,38	1,952%
11 – Europa Factor S.P.A. ufficiolegale@pec.europafactor.it (chirografario)	€ 36.653,16	€ 3.006,29	8,781%
13- INPS Direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it (privilegiato)	€ 3.289,94	€ 754,10	0,788%
14- Hermes Servizi Metropolitan S.r.l contezioso.tributi@pec.reggiocal.it (privilegiato)	€ 171,70	€ 39,36	0,041%
15 - MbCredit Solutions S.p.A. mbcs@pec.mbcreditsolutions.com (chirografario)	37.605,37	€ 3.084,39	9,010%
	<b>TOTALE DEBITO                  ORIGINARIO                  € 417.394,00</b>	<b>TOTALE                  DEBITO                  STRALCIATO                  € 70.329,75</b>	<b>% 100</b>



## Espressioni di Voto

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO DEBITO ORIGINARIO	IMPORTO DEBITO STRALCIATO	% DI VOTO	ESITO VOTO		DATA VOTO
				Positivo	Negativo	
1 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 222,19	€ 18,22	0,053 %	0,053 %		N.P.
2- Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 18.625,29	€ 4.269,66	4,462 %	4,462 %		N.P.
3- Compass Banca Spa	€ 1.005,93	€ 82,51	0,241%		0,241%	
4- Agenzia delle Entrate	€ 14.402,06	€ 1.181,26	3,450%	3,450%		N.P.
5 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 150.000,14	€ 34.386,03	35,937%	35,937%		N.P.
6 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 15.404,57	€ 1.263,48	3,691%	3,691%		N.P.
7 - Agenzia delle Entrate	€ 53.474,84	€ 12.259,11	12,812%	12,812%		N.P.
8- Compass Banca Spa	€ 25.086,43	€ 2.057,59	6,010%	6,010%		N.P.
9 - Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.	€ 4.103,00	€ 336,53	0,983%	0,983%		N.P.
10- Compass Banca Spa	€ 29.587,38	€ 2.426,76	7,089%		7,089%	
11- Hermes Servizi Metropolitan S.r.l.	€ 19.613,00	€ 4.496,08	4,699%	4,699%		N.P.
12 - BPER BANCA S.p.A.	€ 8.149,00	€ 668,38	1,952%	1,952%		N.P.
13 – Europa Factor S.P.A.	€ 36.653,16	€ 3.006,29	8,781%	8,781%		N.P.
14 - INPS	€ 3.289,94	€ 754,10	0,788%	0,788%		N.P.
15 - Hermes Servizi Metropolitan S.r.l	€ 171,70	€39,36	0,041%	0,041%		N.P.
16 - MbCredit Solutions S.p.A.	€ 37.605,37	€ 3.084,39	9,010%	9,010%		N.P.
	<b>TOTALE DEBITO ORIGINARIO 417.394,00 €</b>	<b>TOTALE IMPORTO STRALCIATO 70.329,75 €</b>	<b>TOTALE % 100</b>	<b>TOT.VOTO POSITIVO: 92,67%</b>	<b>TOT.VOTO NEGATIVO: 7,33%</b>	

\*NP= Non pervenuta espressione di voto

Si riportano quindi in dettaglio le espressioni di Voto pervenute entro le ore 24.00 del giorno 11 luglio 2022:

**COMPASS BANCA S.P.A.**

**PARERE NEGATIVO** :Risposta a mezzo Pec dall'indirizzo [redacted] del 08 luglio 2022 ore 15:31:45 Su incarico conferitomi da Compass Banca Spa (doc. 1), in qualità di creditrice dei signori [redacted] della complessiva somma di € 30.317,66, di cui € 29.587,38, nei confronti del [redacted], quale importo precettato a seguito di DI n. 73/2020 (RG. 3819/2019) emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, oltre interessi e imposta di registrazione, ed € 730,28, nei confronti del [redacted] quale saldo maturato a seguito dell'inadempimento contrattuale di cui al finanziamento n° 17754181, stipulato il 15 giugno 2017, con la

**ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

presente si esprime <b>voto contrario</b> alla omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione presentata nell'ambito della procedura richiamata in oggetto (ALL.3).
<b><u>Agenzia delle Entrate - Riscossione</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022
<b><u>Compass Banca Spa (in riferimento all'importo di € 25.086,43)</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022
<b><u>Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022
<b><u>Hermes Servizi Metropolitan S.r.l.</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022
<b><u>BPER BANCA S.p.A.</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022
<b><u>Europa Factor S.P.A.</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022
<b><u>INPS</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022
<b><u>Mb Credit Solutions S.p.A.</u></b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 11/07/2022

La presente relazione viene inviata ai creditori in data odierna a mezzo PEC e ne viene richiesta Pubblicazione sul sito del Tribunale di Reggio Calabria.

Rimanendo a disposizione per ogni delucidazione, porge cordiali saluti

Con ossequi,  
Reggio Calabria, li 11/07/2022

**Il Professionista Gestore della Crisi**

(Dott. Antonino Spanò)



Si allegano:

Art. 11 Legge 3/2012

Art. 12 Legge 3/2012

Decreto Giudice Delegato fissazione udienza

All. n.1

Comunicazione ai Creditori data Udienza con allegata Relazione del gestore della crisi e relative ricevute di invio e consegna delle PEC INVIATE

All. n. 2

Comunicazione dei Creditori sul Voto Espresso Compass Banca S.p.A.

All. n.3

Riscontro pec [REDACTED] 21.06.2021

All. n.4

## **Art. 11 di cui alla legge 3/2012** **Raggiungimento dell'accordo**

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

**APO II**

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

Sezione prima

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

§ 2 Accordo di composizione della crisi

**Art. 12 di Cui alla legge 3/2012**  
**Omologazione dell'accordo (1)**

**1.** Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

**2.** Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

**3.** L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

**3-bis.** L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

**3-ter.** Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. (2)

**3-quater.** Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. (2)

**4.** Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

**5.** La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.

(2) Comma inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Inoltre, i commi 2 e 3 dello stesso articolo dispongono:

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.